

# CIRCOLARE n° 04/2012

**DATA:** 17/01/2011**A/TO CA:** Titolare dell'attività / Responsabile Sicurezza**DA/FROM:** TECNOLARIO S.r.l.**TEL/FAX N°:** 0341 / 49.42.10**N° PAG.:** 2**Oggetto: FORMAZIONE DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI**

<b>Fonti normative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 37 D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;</li> <li><b>Accordo 21 dicembre 2011 (Rep. Atti n.221/CSR) - FORMAZIONE DEI LAVORATORI</b>, ai sensi dell'art. 37, c.2, del D.Lgs.81/2008 e s.m.i..</li> </ul>
<b>Principali contenuti</b>	E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012 l'accordo tra il Ministero del lavoro e della politiche sociali, il ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la <b>FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI</b> ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
<b>Principali novità 1 LAVORATORI</b>	<p>La formazione dei lavoratori viene definita in relazione al livello di rischio delle Organizzazioni individuato nei livelli Basso, Medio, Alto. Il livello di rischio delle Organizzazioni è definito in funzione del codice ATECO 2002-2007 dell'attività (vedasi allegato 2) ed è distinto in basso, medio ed alto.</p> <p>Si istituisce l'obbligo di <b>formazione dei lavoratori</b>, in due moduli distinti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FORMAZIONE GENERALE → MINIMO 4 ORE PER TUTTI I SETTORI ATECO;</li> <li>FORMAZIONE SPECIFICA → DURATA MINIMA 4 h (Rischio basso), 8 h (Rischio Medio), 12 h (Rischio Alto).</li> </ul> <p>La formazione specifica deve comprendere i principali rischi individuati nel Documento di Valutazione dei rischi redatto in azienda e la durata indicata va intesa come minima. I lavoratori che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza nei reparti produttivi (es.: impiegati amministrativi uffici) possono frequentare corsi individuati per il rischio basso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>INOLTRE VIENE INTRODOTTO L'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO (vedasi di seguito).</li> </ul> <p>In questo numero di ore e' escluso l'addestramento che dovrà essere effettuato a parte.</p>
<b>Principali novità 2 PREPOSTO</b>	La <b>formazione dei preposti</b> deve comprendere quella dei lavoratori, precedentemente descritta e dovrà essere integrata con un corso minimo di 8 ore PREPOSTO → ore corso Lavoratore + 8 ore corso preposto.
<b>Principali novità 3 DIRIGENTI</b>	La <b>formazione dei dirigenti</b> è da intendersi come un corso a sé stante. Il corso dei dirigenti è strutturato in 4 moduli con durata minima complessiva di 16 ore.
<b>ESCLUSIONI</b>	I disposti dell'accordo non si applicano ai lavoratori stagionali sino alla pubblicazione di uno specifico provvedimento previsto entro 18 mesi dalla pubblicazione dello stesso (11/07/2013).
<b>CREDITI FORMATIVI</b>	<p>Il modulo di formazione generale (4 h) è riconosciuto come credito formativo permanente per lavoratori e preposti. Si individuano alcuni casi con riconoscimento o meno di crediti formativi, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuovo rapporto di lavoro in azienda dello stesso settore dell'azienda di provenienza: Corso generale e corso rischi specifici VALIDI;</li> <li>Nuovo rapporto di lavoro in azienda di settore diverso dell'azienda di provenienza: Corso generale VALIDO, corso rischi specifici NON VALIDO;</li> <li>Lavoratore con cambio di mansione <u>all'interno della stessa organizzazione</u>, riconducibile ad un settore di rischio maggiore: Corso generale VALIDO, corso rischi specifici VALIDO IN PARTE → necessaria integrazione del modulo (sia per argomenti che per durata) in relazione ai rischi delle nuove mansioni svolte;</li> </ul>

<b>AGGIORNAMENTI</b>	<p>È introdotto l'obbligo di aggiornamento quinquennale (5 anni) per tutte le figure interessate, per tutti i livelli di rischio individuati, come di seguito descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LAVORATORI: 6 ore</li> <li>• PREPOSTI: 6 ore (+ 6 ore come lavoratore)</li> <li>• DIRIGENTI: 6 ore</li> </ul> <p>Nei corsi di aggiornamento non è compresa la formazione relativa al cambio di mansione e all'introduzione di nuove tecnologie, sostanze chimiche e preparati pericolosi.</p>
<b>MODALITÀ CORSO 1</b>	Il datore di lavoro deve pianificare la formazione dei corsi ai lavoratori, preposti e dirigenti previa comunicazione agli enti bilaterali o all'organismo paritetico. In caso di mancata risposta da parte degli stessi entro 15 gg dalla richiesta il datore di lavoro può procedere alla realizzazione del corso pianificato.
<b>MODALITÀ CORSO 2</b>	La formazione può essere eseguita sia internamente che esternamente all'azienda. I docenti (sia interni che esterni all'azienda) devono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
<b>MODALITÀ CORSO 3</b>	Le sessioni didattiche devono prevedere un registro di presenza dei partecipanti, l'obbligo di frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste ed una verifica finale. È possibile eseguire i corsi mediante metodologie di e-Learning complesse ovvero che garantiscono la presenza di un tutor al corso sempre on-line in modo da garantire una forma di dibattito – forum a distanza (vedasi allegato 1).
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>	<p>I datori di lavoro devono avviare i dirigenti ed i preposti a corsi di formazione rispettosi dei contenuti dell'accordo in modo che i medesimi siano conclusi entro 18 mesi dalla pubblicazione della stessa (11/07/2013).</p> <p>NON SONO TENUTI A FREQUENTARE i corsi indicati i lavoratori, i preposti ed i dirigenti che abbiano frequentato corsi approvati alla data di entrata in vigore dell'accordo entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso (11/01/2013) purché rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro.</p>
<b>RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA 1</b>	NON SONO TENUTI A FREQUENTARE i corsi indicati i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo, dei corsi rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro. È comunque fatto obbligo di aggiornamento come indicato in precedenza.
<b>RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA 2</b>	L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell'accordo (11/01/2007), dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.
<b>RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA (NOTA)</b>	<i>Si ritiene congruo considerare valida solo la formazione svolta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 81 del 09/04/2008.</i>
<b>NUOVI ASSUNTI</b>	Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non è possibile, contestualmente all'assunzione ed il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione
<b>ALLEGATO 1</b>	Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro
<b>ALLEGATO 2</b>	Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007

TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.

**Tecnolario S.r.l.**  
Area Sicurezza